

## GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

### A - DOMANDE DI AGGIORNAMENTO / TRASFERIMENTO -Modello 1

- Si intende per aggiornamento la possibilità di produrre nuovi titoli valutabili (accesso, culturali, servizio, preferenze, riserve di posti, priorità scelta sede ex Legge 104/92).
- Si intende per trasferimento la possibilità, appunto, di trasferire la propria iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di una provincia diversa da quella di attuale inclusione. La domanda deve essere indirizzata all'USP della nuova provincia.

#### **1. Docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti già costituite per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07.**

- Se producono nuovi titoli compilano l'intera domanda e barrano la casella "aggiornamento".
- Se producono nuovi titoli e sono interessati al cambio di provincia, oltre a compilare l'intera domanda, sono tenuti a barrare le caselle "aggiornamento" e "trasferimento", ad indicare la provincia da cui chiedono il trasferimento.

- Se non producono nuovi titoli (e non sono interessati al cambio di provincia) compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrando la casella "permanenza", a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.
- Se non producono nuovi titoli, ma sono interessati al cambio di provincia, compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrano la casella "trasferimento", indicano la provincia da cui chiedono il trasferimento, a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.

#### **2. Docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti già costituite per l'A/S 2004/05, ma cancellati (1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> fascia) \* perché non hanno prodotto domanda di permanenza in graduatoria per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07.**

**\* Vedi art. 1, comma 2, del DDG 31/3/2005 (art. 1, comma 1-bis, della Legge 143/2004).**

- Se producono nuovi titoli compilano l'intera domanda, barrano le caselle "reinserimento" e "aggiornamento".
- Se producono nuovi titoli e sono interessati anche al cambio di provincia, compilano l'intera domanda, barrano le caselle ~~"reinserimento"~~, "aggiornamento", "trasferimento"; sono tenuti, inoltre, ad indicare la provincia da cui chiedono il trasferimento.

- Se non producono nuovi titoli compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrando la casella "reinserimento".
- Se non producono nuovi titoli, ma sono interessati al cambio di provincia, compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrano le caselle ~~"reinserimento"~~ e "trasferimento"; sono tenuti ad indicare la provincia da cui chiedono il trasferimento.

**3. Docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di Strumento Musicale costituite per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07, ma cancellati a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato 2036/06.**

- Possono reinserirsi in graduatoria se in possesso dell'abilitazione di Educazione musicale entro il 2/5/2005 e se risultano inclusi negli elenchi di cui al DM 13/2/1996. Barrano innanzitutto la casella "reinserimento".
- Se poi producono nuovi titoli compilano l'intera domanda, barrano le caselle "reinserimento" e "aggiornamento".
- Se producono nuovi titoli e sono interessati al cambio di provincia, oltre a compilare l'intera domanda, sono tenuti a barrare le caselle "~~reinserimento~~", "aggiornamento" e "trasferimento", ad indicare la provincia da cui chiedono il trasferimento.

- Se non producono nuovi titoli (e non sono interessati al cambio di provincia) compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrando la casella "reinserimento", a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.
- Se non producono nuovi titoli, ma sono interessati al cambio di provincia, compilano l'intera domanda, barrano le caselle "~~reinserimento~~" e "trasferimento", indicano la provincia da cui chiedono il trasferimento, a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.

**4. Docenti già inclusi con riserva nelle graduatorie provinciali permanenti costituite per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07, in quanto ammessi ai corsi abilitanti di cui al DM 21/05, ancora non attivati o non conclusi.**

- Se producono nuovi titoli compilano l'intera domanda e barrano la casella "aggiornamento".
- Se producono nuovi titoli e sono interessati al cambio di provincia, oltre a compilare l'intera domanda, sono tenuti a barrare le caselle "aggiornamento" e "trasferimento", ad indicare la provincia da cui chiedono il trasferimento.

- Se non producono nuovi titoli (e non sono interessati al cambio di provincia) compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrando la casella "permanenza", a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.
- Se non producono nuovi titoli, ma sono interessati al cambio di provincia, compilano solo la prima pagina con i dati personali, barrano la casella "trasferimento", indicano la provincia da cui chiedono il trasferimento, a pena di esclusione definitiva dalle graduatorie.

*I docenti, di cui ai punti 1, 2 e 3, che stanno frequentando i corsi per il conseguimento della Specializzazione sul sostegno possono far richiesta di inclusione con riserva nei corrispondenti elenchi del sostegno. L'eventuale richiesta si configura come domanda di aggiornamento, sia pur con riserva.*

### **Cambio di provincia**

A scanso di equivoci diciamo subito che la dicitura “docenti inclusi” è riferita anche ai docenti che sono stati cancellati dalle graduatorie permanenti provinciali permanenti costituite per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07 per non aver prodotto domanda di permanenza.

Questi ultimi hanno titolo a produrre domanda di aggiornamento e/o trasferimento a condizione di barrare la casella “reinserimento”.

### **Docenti inclusi nella prima fascia**

I docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali permanenti di due province possono trasferire in una ed una sola provincia l’iscrizione in graduatoria. Ovviamente, la richiesta di trasferimento produrrà l’automatico trasferimento nella nuova provincia di tutte le graduatorie in cui si è inclusi in quella di provenienza.

Nel caso di presentazione di domanda di nuova iscrizione in una o più graduatorie di 3<sup>^</sup> fascia, è utile rammentare quanto segue:

- Per la/e graduatoria/e di nuova iscrizione il docente è interessato all’eventuale conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato?
  - a) Se la risposta è “sì”, la domanda di nuova iscrizione deve essere prodotta nella provincia in cui si desidera ottenere rapporti di lavoro a tempo determinato per le graduatorie di 1<sup>^</sup> fascia.
  - b) Se la risposta è “no”, la domanda di nuova iscrizione può essere prodotta indifferentemente in una qualsiasi delle due province.

### **Docenti inclusi nella 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> fascia**

I docenti inclusi nella seconda e/o terza fascia delle graduatorie provinciali permanenti possono trasferire in un’altra provincia l’iscrizione in graduatoria. Ovviamente, la richiesta di trasferimento produrrà l’automatico trasferimento nella nuova provincia di tutte le graduatorie in cui si è inclusi in quella di provenienza.

Nel caso di presentazione di domanda di nuova iscrizione in una o più graduatorie di 3<sup>^</sup> fascia, la stessa deve essere prodotta in ogni caso nella medesima provincia in cui si è inseriti già in graduatoria (nel caso di cambio di provincia, l’iscrizione nella nuova graduatoria va prodotta nella nuova provincia).

### **Cosa comporta il cambio di provincia ?**

I docenti che trasferiscono in altra provincia l'iscrizione nelle graduatorie già compilate per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07 vengono inseriti "a pettine", per ciascuna graduatoria, nelle rispettive fasce di provenienza con l'attribuzione del punteggio e delle preferenze, riserve di posti e priorità scelta sede ex Legge 104/92 spettanti.

La posizione in graduatoria, in caso di parità di punteggio con altri candidati, è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, ad eccezione del ***candidato che si reinserisce in graduatoria.***

Qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia ed un candidato che si iscriva per la prima volta nella graduatoria, precede il candidato trasferito da altra provincia.

***Il candidato che si reinserisce in graduatoria non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.***

### **Cosa comporta il cambio di provincia per i docenti di strumento musicale ?**

#### **Docenti inclusi nella 2<sup>a</sup> fascia**

I docenti che trasferiscono in altra provincia l'iscrizione nelle graduatorie già compilate per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07 vengono inseriti "in coda" alla seconda fascia. Qualora già esista una coda di seconda fascia, l'inserimento avviene nell'ambito della stessa con l'attribuzione del punteggio e delle preferenze, riserve di posti e priorità scelta sede ex Legge 104/92 spettanti.

#### **Docenti inclusi nella 3<sup>a</sup> fascia**

Il trasferimento nella graduatoria di terza fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza con il punteggio e delle preferenze, riserve di posti e priorità scelta sede ex Legge 104/92 spettanti. La posizione in graduatoria, in caso di parità di punteggio con altri candidati, è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, ad eccezione del ***candidato che si reinserisce in graduatoria (?)***

Qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia ed un candidato che si iscriva per la prima volta nella graduatoria, precede il candidato trasferito da altra provincia.

***Il candidato che si reinserisce in graduatoria non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta (?).***

### **Titoli valutabili ai fini dell'aggiornamento** (preferenze, riserve, priorità scelta sede)

- Innanzitutto, coloro che, *già inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali costituite per gli AA/SS 2005/06 e 2006/07 ovvero cancellati per non aver prodotto domanda di reinserimento*, versano in situazioni di stato in base alle quali hanno titolo a fruire di preferenze, riserve di posti (di cui alle lettere M, N, O, R e S), priorità scelta sede Legge 104/92, devono dichiarare, in uno alla domanda, di essere in possesso dei suddetti titoli. Coloro che hanno già fatto valere detti titoli nelle procedure appena richiamate, a pena di non riconoscimento degli stessi, devono riconfermarne il possesso.
- Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art. 8 della Legge 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione (nel caso abbiano titolo ad essere inseriti in una nuova graduatoria), salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.

### **Titoli valutabili ai fini dell'aggiornamento**, escluso strumento musicale

Bisogna, innanzitutto, fare riferimento alle diverse fasce di inclusione in graduatoria.

#### **1^ e 2^ Fascia** (accesso, culturali, servizio)

- Le abilitazioni SSIS, la Laurea in Scienze della Formazione primaria, le abilitazioni COBASLID, il Diploma di Didattica della Musica non costituiscono titoli di accesso alle suddette fasce. Detti titoli sono valutabili come titoli aggiuntivi [punti 3 per ciascun titolo, ad eccezione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria alla quale vengono attribuiti punti 6, ma nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 della lettera C della tabella di valutazione (allegato 1)]. Ovviamente, il servizio prestato contestualmente alla durata legale degli stessi è comunque valutabile.
- Non sono valutabili i corsi di specializzazione, i perfezionamenti, i master, il dottorato di ricerca.
- Sono valutabili i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, le ulteriori abilitazioni o idoneità relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o medesimo posto o ad altri posti alle condizioni previste dalla tabella di valutazione (allegato 1).
- Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per tutte le graduatorie cui si riferisce il servizio stesso.
- E' valutabile esclusivamente il servizio prestato in insegnamenti o classi di concorso per cui si è inseriti nella relativa graduatoria. Non vale, dunque, il servizio non specifico.
- I docenti che chiedono il reinserimento in graduatoria possono far valere titoli conseguiti dal 21 maggio 2004.
- I docenti già inclusi possono far valere i titoli conseguiti a far data dal 2 maggio 2005 o data anteriore se i titoli già posseduti non sono stati dichiarati.

### **3^ Fascia, (accesso, culturali, servizio)**

- Le abilitazioni SSIS, la Laurea in Scienze della Formazione primaria, le abilitazioni COBASLID, il Diploma di Didattica della Musica costituiscono titoli di accesso alla terza fascia. Detti titoli, quindi, possono sostituire quelli già precedentemente fatti valere quale accesso, se più favorevoli. In tal caso, il titolo d'accesso sostituito deve essere dichiarato ex novo al fine di consentirne la valutazione come titolo aggiuntivo (3 punti). Ovviamente, il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei citati titoli non è più valutabile.
- Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso SSIS o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato. Le abilitazioni conseguite "a cascata" non danno diritto all'attribuzione dei 30 punti aggiuntivi, né dei 3 punti aggiuntivi.
- I titoli diversi dall'accesso sono valutabili per un massimo di 30 punti:
  - a) Titolo di studio di livello pari o superiore punti 3 (vedere tabella)
  - b) Abilitazioni diverse dall'accesso punti 3 (vedere tabella)
  - c) Titoli professionali conseguiti in Paesi della U.E e riconosciuti dal M.P.I. punti 3
  - d) Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione equiparato punti 12 (un solo titolo)
  - e) Diploma di specializzazione pluriennale (un solo titolo) punti 6
  - f) Perfezionamento o Master (1500 ore, 60 CFU, esame finale, max. 3 titoli) punti 3
  - g) Perfezionamento durata annuale ed esame finale (max. 3 titoli) punti 1

#### **I titoli di cui alle lettere e),f),g) sono complessivamente valutati max. punti 10**

- Il servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è valutato 2 punti per mese (o frazione residua superiore a 15 giorni), max. 12 punti per anno, se riferito a scuola statale o paritaria. Diversamente vale la metà.
- Stessa regola vale per il servizio prestato su posti di sostegno con le specifiche di seguito riportate:
  - a) Il servizio svolto nelle attività di sostegno, prestato con il possesso del titolo di studio e del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto, a scelta dell'interessato.
  - b) Il servizio svolto nelle attività di sostegno, prestato con il possesso del titolo di studio, ma senza il prescritto titolo di specializzazione, è valutato esclusivamente per la graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
- Il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi SSIS, Laurea in Scienze della Formazione primaria, abilitazioni COBASLID, Diploma di Didattica della Musica non è valutabile.
- Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato, a scelta dell'interessato, per una sola graduatoria, a decorrere dall'A/S 2003/04.

- Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso (non specifico) da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50% di quello previsto per il servizio specifico, a decorrere dall'A/S 2003/04. Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.
- E' valutabile come servizio non specifico il servizio prestato in qualità di non abilitato ovvero quello prestato dal docente di ruolo che è iscritto in graduatoria per classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità.
- Il servizio non specifico è valutabile, alle condizioni sopra indicate, solo se riferito alla stesso ordine di scuola. Gli ordini di scuola sono:
  - a) primaria: scuola dell'infanzia, primaria, istituti educativi
  - b) secondaria: scuola media, scuola superiore.
- A decorrere dall'A/S 2005/06 i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado dei Paesi U.E. sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane.
- E' prevista la doppia valutazione del punteggio per i servizi prestati nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari a decorrere dall'A/S 2003/04.
- E' prevista la doppia valutazione del punteggio per i servizi prestati nelle pluriclassi delle scuole situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 del 1° marzo 1957.

## **B - DOMANDE DI ISCRIZIONE -Modello 2**

E' possibile presentare domanda di iscrizione nella terza fascia di una sola provincia..

Possono inserirsi a **pieno titolo** nelle graduatorie di Tab. A, C, D annesse al D.M. 39/98.

- I docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita a seguito del superamento dei concorsi ordinari per esami e titoli, compreso personale educativo.
- I docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate e ai corsi speciali (OM 153/99, OM 33/00, OM 1/01, DM 21/05, DM 100/04).
- I docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea (come da DDG in corso di emanazione).
- I docenti in possesso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
- I docenti in possesso della Specializzazione SSIS.
- I docenti in possesso dell'abilitazione COBASLID
- I docenti in possesso del Diploma di Didattica della Musica

### **Strumento musicale**

E' possibile presentare domanda di inserimento nella terza fascia di una sola provincia.

**Possono inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie della classe 77/A**

- I docenti abilitati in Educazione Musicale entro la data del 2 maggio 2005, iscritti negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996.
- I docenti abilitati in Educazione Musicale presso la scuola di Didattica della musica, in possesso del Diploma di Conservatorio e del Diploma di scuola secondaria superiore, purché abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'A/S 2003/04.
- I docenti abilitati in Strumento musicale a seguito della partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (OM 202/99 e OM 1/01), ai corsi speciali (DM 100/04), ovvero conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea (come da DDG in corso di emanazione).

### **ISCRIZIONI CON RISERVA NELLA 3^ FASCIA**

Possono inserirsi **con riserva** nelle graduatorie di Tab. A, C, D annesse al D.M. 39/98

- Gli iscritti nell'AA/AA 2006/07 ai corsi speciali, di cui all'art. 2 della Legge 143/04, indetti con DM 85/2005, ai corsi SSIS, COBASLID, DIDATTICA DELLA MUSICA, Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

### **ISCRIZIONI CON RISERVA NEGLI ELENCHI DEL SOSTEGNO - 3^ FASCIA**

Possono inserirsi **con riserva** negli elenchi del sostegno

- Gli iscritti nell'AA/AA 2006/07 ai corsi di sostegno SSIS (400 e 800 ore), i docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria.
- Non è possibile chiedere contestualmente l'iscrizione con riserva nelle graduatorie e negli elenchi di sostegno.